

Capitolato speciale d'appalto

**PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA,
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON CONTRATTO APERTO, DI
STRUMENTAZIONE INFORMATICA OCCORRENTE PER FONDAZIONE
SCUOLE CIVICHE DI MILANO –**

Lotto 1 – Attrezzatura Hardware e Materiale di Consumo Informatico

**Lotto 2 – Strumentazione Hardware per dipartimento di Cinema e di
Musica**

Lotto 3 – Licenze e Software

INDICE

<i>Parte I</i>	3
PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA.....	3
ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE.....	5
ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA.....	5
ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE.....	6
ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA.....	7
ART. 7 – PUNTI DI CONSEGNA - RIFIUTO DELLA FORNITURA.....	7
ART. 8 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI.....	7
ART. 9 – CONTROLLI/COLLAUDI.....	8
ART. 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 11 – OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	8
<i>Parte II</i>	9
CLAUSOLE CONTRATTUALI	9
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA.....	9
ART. 2 – CORRISPETTIVO.....	9
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO.....	9
ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.	9
ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	10
ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	11
ART. 7 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE.....	11
ART. 8 – SUBAPPALTO.....	11
ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 10– RESPONSABILITA'.....	12
ART. 11 - PERSONALE.....	12
ART. 12 – ASSISTENZA POST VENDITA.....	13
ART. 13 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	14
ART. 14 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE.....	14
ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	15
ART. 16 - PENALITA'.....	15
ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO.....	15
ART. 18 - RISOLUZIONE.....	16
ART. 19- RECESSO.....	16
ART. 20 - FORO COMPETENTE.....	16
ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	16
ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	17
ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	17

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura di Strumentazione Informatica, occorrente per Scuole Civiche di Milano - FdP. distinta nei seguenti lotti:

Lotto 1: Apparecchiature Hardware (allegato A1) e Materiale Informatico di consumo (allegato A2)

Lotto 2: Apparecchiatura specifica Hardware per Dipartimento di Cinema e Musica (allegato A3)

Lotto 3: Licenze e Software (allegato A4)

ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Gli articoli oggetto della fornitura sono quelli indicati analiticamente, con le caratteristiche minime necessarie, unitamente alla tipologia di garanzia richiesta, nei sotto elencati allegati:

Lotto1

➤ **Allegato A1- Apparecchiature Hardware e Allegato A2 - Materiale Informatico di Consumo**

Lotto 2

➤ **Allegato A3 – Apparecchiature hardware specifiche per il Dipartimento di Cinema e il Dipartimento di Musica**

Negli allegati sopraindicati sono state indicate le marche per le richieste specifiche di attrezzatura per la didattica del Cinema e della Musica, e laddove la richiesta serve a completare o sostituire attrezzatura specifica del parco macchine esistente.

Lotto 3

➤ **Allegato A4 – Licenze e software**

Si sottolinea che SCM già dispone dei seguenti contratti:

contratto per Adobe – TLP License Programme – Education, le esigenze di SCM si prevedono per un acquisto iniziale pari a 30.000 punti

contratto Microsoft Open License Education

Tutti gli articoli dovranno essere di società provvista di certificazione ISO 9001 per l'intero processo di produzione.

La fornitura si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, carico e scarico a destinazione.

Le quantità, espresse nell'allegato A, sono indicative, ma non esaustive, dei fabbisogni e quindi degli acquisti di Scuole Civiche di Milano.

Fondazione Scuole Civiche si riserva di chiedere anche altri articoli, non espressamente descritti nell'elenco, fino al 30% dell'importo contrattuale, verificando preventivamente la disponibilità e le condizioni economiche.

Il Fornitore sarà tenuto, per tutta la durata della fornitura, a consegnare apparecchiature/licenze:

- aventi caratteristiche non inferiori a quelle stabilite;
- che risultino in produzione, per i rispettivi produttori, all'atto della consegna.

Le caratteristiche delle apparecchiature/licenze proposte dal Fornitore saranno aggiornate con cadenza **semestrale**, per tener conto delle evoluzioni tecnologiche intervenute. L'aggiornamento delle caratteristiche dovrà mantenere un posizionamento delle apparecchiature fornite, rispetto a quanto disponibile sul mercato, corrispondente a quanto previsto dal presente capitolato.

Il primo aggiornamento è previsto al **sesto** mese di vigenza contrattuale.

L'aggiornamento delle caratteristiche sarà effettuato congiuntamente dal Responsabile di Scuole Civiche di Milano e dal Responsabile del Fornitore.

L'adozione delle nuove caratteristiche concordate diventerà effettiva a seguito di una comunicazione scritta di approvazione di Scuole Civiche di Milano indirizzata al Fornitore.

A partire dalla data di comunicazione, il Fornitore sarà tenuto a consegnare soltanto apparecchiature rispondenti alle caratteristiche così aggiornate.

L'aggiornamento delle caratteristiche è effettuato senza che vengano variati i corrispettivi stabiliti nel contratto, salvo nel caso che essi debbano decrescere, poiché si è registrato un effetto in tal senso tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato.

Un eventuale adeguamento in diminuzione dei corrispettivi, anche in assenza di un adeguamento tecnologico, dovrà essere concordato dal Responsabile di Scuole Civiche di Milano e dal Responsabile del Fornitore ed approvato con provvedimento di Scuole Civiche di Milano.

ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE

I prodotti, richiesti dalle sedi della Fondazione Scuole Civiche, dovranno essere consegnati, secondo le indicazioni contenute nell'ordine in uno dei seguenti luoghi:

o Uffici Centrali di Scuole Civiche	Alzaia Naviglio Grande, 20	20144
o Dipartimento di Cinema e Jazz	Via Colletta, 51	20137
o Dipartimento di Lingue	Via Alex Visconti, 18	20151
o Dipartimento di Musica	Via Stilicone, 36	20154
o Dipartimento di Teatro	Via Salasco, 4	20136
o Auditorium Lattuada	Corso di Porta Vigentina, 15	20122
o Cori	Via Quarenghi, 12	20151
o Centro di Educazione Musica	Via Decorati, 10	20138

Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Scuole Civiche di Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA

I quantitativi dei prodotti da fornire saranno, quindi, quelli risultanti dagli appositi ordini che verranno inviati, via fax e/o via mail, dall' Ufficio Approvvigionamenti e dagli Uffici dei Dipartimenti espressamente autorizzati e specificati, all'atto del contratto.

Con l'ordine verranno comunicati le tipologie ed i quantitativi dei prodotti da acquistare ed il luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna.

I tempi di consegna dei prodotti di ogni singolo Lotto sono i seguenti:

LOTTO 1

Per i prodotti contenuti nell'elenco A1 – Apparecchiature Hardware il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro **20 gg di calendario**, o entro il minor tempo offerto in gara, dal ricevimento dell'ordine, indicando i prodotti per i quali sarà possibile la consegna entro il 31 agosto 2009, con ordinativi pervenuti entro il 31 luglio 2009.

Per i prodotti contenuti nell'elenco A2 – Materiale di Consumo Hardware il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro **8 gg di calendario**, o entro il minor tempo offerto in gara, dal ricevimento dell'ordine, indicando i prodotti per i quali sarà possibile la consegna entro il 31 agosto 2009, con ordinativi pervenuti entro il 31 luglio 2009.

Il fornitore dovrà garantire, per i prodotti contenuti nell'elenco A2 – Materiale di Consumo Hardware, qualora ne fosse fatta richiesta per motivi di urgenza la consegna entro **48 ore solari successive all'ordine**.

LOTTO 2

Per i prodotti contenuti nell'elenco A3 – Attrezzature Hardware specifiche per il dipartimento di Cinema e di Musica il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro **20 gg di calendario**, o entro il minor tempo offerto in gara, dal ricevimento dell'ordine, indicando i prodotti per i quali sarà possibile la consegna entro il 31 agosto 2009, con ordinativi pervenuti entro il 31 luglio 2009.

LOTTO 3

Per i prodotti contenuti nell'elenco A4 – Licenze e Software il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro **8 gg di calendario**, o entro il minor tempo offerto in gara, dal ricevimento dell'ordine, indicando i prodotti per i quali sarà possibile la consegna entro il 31 agosto 2009, con ordinativi pervenuti entro il 31 luglio 2009.

Non è prevista la possibilità per il fornitore di considerare rispettato il termine di consegna con la consegna parziale dei prodotti.

Pertanto, pur avendo consegnato una parte di quanto ordinato prima della scadenza del termine contrattuale, eventuali consegne oltre detto termine, costituiscono inadempienze contrattuali con conseguente applicazione delle penalità previste all'art. 16 – Parte II del presente Capitolato d'appalto.

ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE

La consegna delle singole apparecchiature, costituenti la fornitura, nelle quantità di volta in volta richieste (allineate all'ultimo livello tecnologico, sia delle attrezzature che del software, sulla base delle migliorie apportate dalle case costruttrici) sempre nell'ambito della durata complessiva del contratto, verranno indicate da Scuole Civiche di Milano con apposito ordine scritto. La consegna dovrà avvenire, nei giorni feriali tra le 9.00 e le ore 18.00, entro il tempo massimo definito dai tempi di consegna indicati nell'offerta dalla data dell'ordine stesso, franco di ogni spesa, come da vostra offerta in relazione al valore dell'ordine, ivi compreso lo scarico, e la distribuzione all'indirizzo ed alle singole locazioni che indicate all'art. 4..

Le apparecchiature dovranno essere consegnate pronte per l'installazione e la messa in funzione che avverrà a cura del Servizio IT di Scuole Civiche di Milano.

Saranno a carico della Ditta stessa le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto od alla non correttezza, rispetto all'ordine del materiale consegnato.

Le operazioni dovranno prevedere:

1. **la consegna**, a cura della Società aggiudicataria, dei colli riguardanti le singole attrezzature ed accessori presso il luogo di utilizzo di ogni singola macchina (indirizzo, piano, stanza);
2. i colli dovranno essere **accompagnati da una distinta** indicante, in chiaro, il contenuto degli stessi;

3. **la comunicazione scritta del giorno e dell'ora di consegna al Servizio IT** di Scuole Civiche di Milano, che dovrà pervenire almeno 48 ore prima della consegna del materiale;
4. la verifica da parte del personale delegato dal Servizio IT di Scuole Civiche di Milano e di personale della Società del materiale consegnato e relativa stesura di **un verbale di consegna**. In caso di mancata presenza del rappresentante della Società farà fede quanto rilevato da Scuole Civiche di Milano;
5. l'installazione delle apparecchiature, **salvo che per i server, o per le attrezzature specifiche per il Cinema e per la Musica, se richiesto diversamente**, sarà a cura di tecnici designati dal Servizio IT di Scuole Civiche di Milano che provvederà ad una verifica tecnica del materiale ed al suo collaudo (è data facoltà di presenziare a tale operazione da parte di personale della Società).

ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA

L'aggiudicataria della fornitura oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui SCM farà riferimento per gli ordini, le consegne e tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 7 – PUNTI DI CONSEGNA - RIFIUTO DELLA FORNITURA

I prodotti richiesti dovranno essere consegnati presso le singole sedi di Fondazione Scuole Civiche di Milano, indicate all'art. 4, nei luoghi, piani e orari indicati nell'ordine stesso.

Qualora venissero consegnati prodotti difformi da quelli offerti o difettosi, Scuole Civiche di Milano si riserva la facoltà di chiedere, **entro 3 giorni** dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli, a proprie spese, **entro 3 giorni, salvo situazioni di urgenza**.

Trascorso tale termine infruttuosamente, Scuole Civiche di Milano, potrà avvalersi della facoltà prevista al successivo art. 17 (esecuzione in danno).

ART. 8 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

I prodotti previsti in fornitura dovranno essere di Società con:

- sede commerciale nell'UE;
- con certificazione ISO 9001 per l'intero processo di produzione;
- che abbia conseguito una penetrazione commerciale complessiva nel mercato UE, di almeno 1.500.000 unità per i personal computer/workstation, di almeno 150.000 unità per i notebook, di almeno 500.000 unità per i server nel quadriennio 2004-2007 per la tipologia delle apparecchiature in gara (pc/workstation, notebook e server). Tale penetrazione dovrà essere certificata e documentata in fase di presentazione dell'offerta.

In tutti i casi è richiesto che i modelli offerti siano interamente ingegnerizzati ed assemblati dal Produttore in regime di qualità ISO 9001, anche se personalizzati alle specifiche di Scuole Civiche di Milano.

Con la documentazione di gara dovrà essere resa dal concorrente apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, attestante la conformità dei prodotti ai requisiti sopra descritti, la conformità alle norme di sicurezza applicabili, la buona qualità dei prodotti offerti, e l'assenza di difetti che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati. L'aggiudicatario dovrà produrre le relative certificazioni o altra documentazione attestante il rispetto di quanto autocertificato in copia autenticata, ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 445/2000.

ART. 9 – CONTROLLI/COLLAUDI

Scuole Civiche di Milano si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre campioni dei diversi tipi di prodotti a collaudi, analisi e prove diretti a verificare la qualità dei prodotti offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Scuole Civiche di Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste all'art. 16 – Parte II del presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art.18 - Parte II del presente capitolato d'appalto.

ART. 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Settore competente della gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax e provvederà in autonomia alla verifica dei tempi di consegna, al controllo di conformità della fornitura, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno segnalate dagli uffici destinatari dei prodotti commissionati.

ART. 11 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore è tenuto a fornire ogni mese, la fattura relativa alla fornitura ordinata, suddivisa per tutti gli articoli acquistati e consegnati nel mese a ciascuna Sede di Scuole Civiche di Milano, indicando gli estremi degli ordini inviati, l'elenco degli articoli acquistati.

La mancata trasmissione o mancata disponibilità dei report analitici degli articoli acquistati comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 16 Parte II del presente capitolato d'appalto.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Le condizioni e modalità della fornitura sono quelle indicate nel presente capitolato.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

Il contratto che si intende stipulare è un contratto “aperto”, nel senso che il fornitore è vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre Fondazione Scuole Civiche di Milano potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i prodotti oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di ogni singolo lotto come di seguito indicato:

Lotto 1 – importo massimo di € 53.600,00 (esclusa I.V.A)

Lotto 2 – importo massimo di € 67.500,00 (esclusa I.V.A)

Lotto 3 – importo massimo di € 35.900,00 (esclusa I.V.A.)

Il corrispettivo è comprensivo degli oneri di imballaggio, trasporto, carico e scarico e destinazione.

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura.

Di conseguenza, per ogni singolo articolo sarà riconosciuto all'affidataria un corrispettivo pari al prezzo unitario proposto dallo stesso in sede di presentazione dell'offerta per i relativi lotti assegnati.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è **di 12 (dodici) mesi** a decorrere dall'aggiudicazione.

Fondazione Scuole Civiche di Milano si riserva la facoltà di chiedere la fornitura per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 10 giorni solari.

ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Fondazione Scuole Civiche di Milano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito

ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al "Scuole Civiche di Milano".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al **DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**, dovranno essere presentate corredate **della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.**

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dall'Ufficio cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.

Il fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: “cause sopravvenute-sospensione”, “pagamenti e fatturazione”, “recesso”.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 7 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Scuole Civiche di Milano, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Fondazione Scuole Civiche di Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Scuole Civiche di Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Scuole Civiche si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 10– RESPONSABILITA'

Il fornitore è responsabile nei confronti di SCM dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di SCM e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere SCM sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 11 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e essere munito ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro .

Adempimenti dell'impresa

Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). In caso di esecuzione della fornitura all'interno dei luoghi di lavoro di SCM, il fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato) per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 12 – ASSISTENZA POST VENDITA

Il prestatore della fornitura si obbliga a garantire un periodo di assistenza postvendita almeno pari al periodo della garanzia dichiarata per ogni prodotto in sede di offerta, dalla data di consegna e/o collaudo/installazione quando richiesta aumentati degli ulteriori mesi offerti in sede di gara.

La garanzia comprenderà la fornitura a SCM delle parti fisiche guaste o comunque difettose.

La segnalazione dei guasti verrà fatta dal Servizio IT di Scuole Civiche di Milano e la fornitura del materiale sostitutivo dovrà essere effettuata entro le successive 24 ore lavorative.

Qualora il guasto sia irrimediabile o lo stesso si verificasse per più di tre volte nell'ambito di 6 mesi la Società provvederà a sostituire l'intera attrezzatura entro 48 ore dalla segnalazione.

Sui ricambi forniti la garanzia non dovrà essere temporalmente inferiore a quella inizialmente fornita (36 mesi dalla data di consegna) e comunque non inferiore ai 12 mesi.

Qualora l'attrezzatura necessitasse, per ogni motivo, del trasporto presso i laboratori della Società fornitrice o del produttore e la riparazione superasse i 3 giorni lavorativi dovrà essere fornita, gratuitamente, strumentazione sostitutiva con caratteristiche, come minimo, equivalenti.

Il trasporto delle apparecchiature sarà a carico della Società, senza spese aggiuntive, mentre sarà a carico di Scuole Civiche di Milano l'emissione del documento accompagnatorio.

Il tempo necessario alla riparazione non dovrà comunque eccedere i 30 giorni dalla richiesta d'intervento.

Per i server previsti in fornitura e le apparecchiature ad essi collegate, la ditta aggiudicataria si impegna a prestare garanzia, tramite intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata con risoluzione del problema entro le successive 12 ore lavorative, con validità di 36 mesi dalla data effettiva di installazione .

Relativamente al periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria dovrà presentare fidejussione corredata di qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo previsto dall'art. 3 parte I del Capitolato

speciale, inteso come importo massimo d'acquisto previsto. Tale garanzia, escutibile a prima richiesta, dovrà avere validità pari al periodo di garanzia complessivo proposto.

ART. 13 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di SCM proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, SCM ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 14 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento sarà effettuato mensilmente e sarà commisurato alla quantità di merce ordinata nel mese antecedente alla fatturazione, dopo l'emissione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento delle fatture emesse avverrà in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – FdP – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di SCM.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto

disposto dall'art 1284 cc.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato alla capogruppo.

ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI

SCM ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 16 - PENALITA'

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo degli articoli richiesti rispetto al termine di cui all'art.5, Parte I, del presente capitolato.
- € 200,00 per ogni difformità dei prodotti forniti, rispetto a quelli offerti in sede di gara, emersa a seguito dei controlli/ collaudi di cui all'art. 10, Parte I del presente Capitolato d'appalto.
- € 200,00 per ogni mancata trasmissione o disponibilità delle fatturazioni analitiche mensili per acquisti delle diverse sedi, indicati all'art. 4, Parte I del presente Capitolato

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall'Art. 3 – parte I del Capitolato Speciale d'Appalto inteso come importo massimo d'acquisto previsto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Scuole Civiche di Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni SCM procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Scuole Civiche di Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, SCM potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al SCM.

ART. 18 - RISOLUZIONE

SCM si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. ritardi nelle consegne, per più di 3 volte, superiori a 5 giorni rispetto ai termini stabiliti dall'art. 5 Parte I del presente capitolato.
2. consegne, per più di 3 volte, di prodotti affetti da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.).
3. Consegne, per più di 5 volte, di prodotti risultati difformi da quelli offerti, a seguito dei controlli/ collaudi di cui all'art. 8, Parte I, del presente Capitolato.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di SCM di richiedere il risarcimento dei danni subiti

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, SCM potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 19- RECESSO

SCM si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso SCM si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto del SCM.

ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale Vicario di SCM.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.